



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

TRA

La Brindisi Multiservizi S.r.l., Società in house providing del Comune di Brindisi, con sede in Brindisi, Via Prov.le S. Vito n. 187, P. IVA 01695600740, in persona dell'Amministratore Unico p.t. Dott. Vittorio Notarpietro, C.F. NTRVTR63C19G187T (di seguito "Società");

E

L'Ing. Salvatore Pisano, C.F. PSNSVT65B16B180E, residente in Pisa alla via Italo Simon n°15 - 56124, e domiciliato in Brindisi alla Via Osanna n. 16 (di seguito "Professionista")

Premesso che:

- Con riferimento a quanto previsto con Determina n. 185 del 12/11/2025 a firma dell'A.U. p.t. con la quale, all'esito di procedura ad evidenza pubblica, veniva nominato responsabile tecnico e direttore tecnico l'ing. Salvatore Pisano e stante la successiva rimodulazione delle attività e competenze allo stesso assegnate alla luce della transazione stipulata in data odierna, a definizione della pregressa controversia in merito al precedente rapporto professionale, con la presente le parti intendono regolamentare il nuovo rapporto di collaborazione professionale, valorizzando le attività di coordinamento, controllo e direzione tecnica richieste al Professionista, in coerenza con il piano di riorganizzazione e risanamento aziendale, nonché per la gestione delle attività di natura tecnica e organizzativa in favore della Società.

Tutto ciò premesso,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

La Società conferisce all'Ing. Salvatore Pisano incarico di Responsabile Tecnico e Direttore Tecnico ai sensi delle norme di legge applicabili e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. b), nell'ambito delle attività sotto elencate:



BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l.
(Società con unico socio)



- a) Coordinamento dell'esecuzione tecnica dei servizi affidati alla Società, con riferimento agli interventi su immobili, inclusa la sede aziendale e tutto ciò alla stessa afferente, manutenzioni ordinarie e straordinarie, gestione operativa dei cantieri e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) Controllo sull'attività tecnica, manutentiva e gestionale della Società, con supervisione sulle attività svolte dalle squadre operative, monitoraggio degli standard di qualità, regolarità e tempestività delle prestazioni;
- c) Direzione tecnica delle opere promosse dalla Società, compresa la pianificazione operativa, la gestione delle attività tecniche di supporto ed il raccordo con gli uffici tecnici dell'Ente committente;
- d) Attività di reporting periodico in esito alle verifiche di conformità e alla corretta attuazione degli interventi programmati, sia nella fase di pianificazione che esecutiva;
- e) Funzione di raccordo tecnico-amministrativo tra Società e Comune di Brindisi per garantire la piena adesione alle prescrizioni del Piano di Risanamento e la compliance rispetto alle migliori pratiche di efficienza, efficacia ed economicità;
- f) Coordinamento e controllo delle attività di sicurezza, in sinergia con l'RSPP, in conformità con il D.Lgs. 81/2008, nonché proposta e monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione;
- g) Ogni altra attività tecnico-organizzativa funzionale al raggiungimento degli obiettivi affidati alla Società, esclusi gli incarichi di progettazione diretta, se non limitatamente agli aspetti di coordinamento e supervisione tecnica.

Il presente incarico non comporta l'attribuzione di responsabilità istitoria, né l'assunzione di obblighi di progettazione ad eccezione di quanto specificato, e sarà improntato ai criteri di autonomia gestionale e operativa nell'ambito delle direttive ricevute dalla Società.

Art. 2 – Durata

Il presente contratto ha decorrenza dalla sottoscrizione della presente scrittura privata e, comunque, dal 13.04.2026 al 30.09.2026, salvo eventuale proroga disposta dalla Società entro i limiti massimi previsti dalla normativa e dagli accordi tra le parti.

Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento



BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l.
(Società con unico socio)

25°

Il corrispettivo spettante al Professionista è fissato in € 2.400,00 mensili onnicomprensivi, al lordo delle ritenute di legge e degli eventuali oneri previdenziali e fiscali, in conformità alle condizioni stabilite nell'avviso pubblico e nella determina di affidamento.

Il pagamento verrà effettuato, previa emissione di regolare fattura elettronica da parte del Professionista, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.

Eventuali rimborsi di spese documentate e preventivamente autorizzate dalla Società saranno liquidati con le stesse modalità.

Art. 4 – Obblighi del Professionista

Il Professionista è chiamato a svolgere con diligenza professionale le attività di coordinamento, controllo e direzione tecnica di cui all'Art. 1, assolvendo tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza del lavoro, privacy, obblighi assicurativi e previdenziali, esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

Il professionista deve imprimare il proprio comportamento professionale alla massima trasparenza e collaborazione con le strutture della Società e con il Socio Unico, garantendo la riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento dell'incarico.

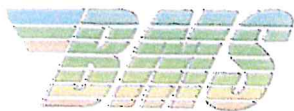
Art. 5 – Clausole risolutive

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, da ambo le parti, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni inviato a mezzo PEC.

La Società si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione immediata del rapporto in caso di inadempimento grave degli obblighi contrattuali, fatti salvi eventuali danni.

Il rapporto si intenderà automaticamente risolto in caso di decadenza/revoca delle abilitazioni professionali o in caso di sopravvenuta impossibilità oggettiva di esecuzione della prestazione.

Art. 6 – Disposizioni finali



BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l.
(Società con unico socio)



Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

La Società estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Brindisi Multiservizi S.r.l., dal Codice Etico e dal MOGC ai collaboratori, ai terzi, alle imprese fornitrici di servizi resi in favore di questa Società.

A tal fine il Professionista dichiara:

- di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società medesima ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001;
- di aderire ai principi di deontologia aziendale contenuti nel Codice Etico;
- di essere a conoscenza che la violazione dei principi e dei processi contenuti nel predetto Modello mediante la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 da parte del contraente determinerà la risoluzione di diritto del contratto in oggetto stipulato con Brindisi Multiservizi s.r.l., fatto salvo il risarcimento del danno e ogni altra conseguenza di legge.

Foro competente per ogni controversia inerente il presente contratto sarà esclusivamente quello di Brindisi.

Il "Professionista" incaricato, con l'assunzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, autorizza la Brindisi Multiservizi S.r.l. al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, per l'espletamento del procedimento inerente il servizio in questione.

Il presente contratto è redatto in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brindisi, li 13/04/2026

Per Brindisi Multiservizi S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Vittorio Notarpietro

Il Professionista

Ing. Salvatore Pisano



25°

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

TRA

La Brindisi Multiservizi S.r.l., Società in house providing del Comune di Brindisi, con sede in Brindisi, Via Prov.le S. Vito n. 187, P. IVA 01695600740, in persona dell'Amministratore Unico p.t. Dott. Vittorio Notarpietro, C.F. NTRVTR63C19G187T (di seguito "Società");

E

L'Ing. Salvatore Pisano, C.F. PSNSVT65B16B180E, residente in Pisa alla via Italo Simon n°15 - 56124, e domiciliato in Brindisi alla Via Osanna n. 16 (di seguito "Professionista")

congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO CHE

- con determina n. 185 del 12.11.2025 la Società conferiva all'Ing. Salvatore Pisano l'incarico di Responsabile Tecnico e Direttore Tecnico, nell'ambito del piano di riorganizzazione e risanamento aziendale;
- con nota prot. n. 870/GE/RP dell'11.02.2026 la Società, in persona dell'AS.U. p.t., Avv. Rossana Palladino, disponeva la risoluzione anticipata del rapporto professionale;
- tale provvedimento è stato oggetto di formale contestazione da parte dell'Ing. Pisano, anche sotto il profilo della legittimità sostanziale e procedurale;
- la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 17.03.2026 ha evidenziato criticità nella gestione della vicenda, con riferimento al mancato coinvolgimento del socio unico;
- nel mutato assetto gestionale, la Società, per il tramite del nuovo Amministratore Unico, ha manifestato la volontà di addivenire ad una definizione bonaria della controversia, anche mediante ripristino del rapporto professionale;
- le Parti, pur mantenendo ferme le rispettive posizioni in fatto e in diritto, intendono definire bonariamente ogni reciproca pretesa, presente e futura, derivante dal rapporto professionale intercorso.

Tanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti come sopra pattuiscono e convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della transazione.



25

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e ss. c.c., convengono di definire in via bonaria e definitiva ogni controversia insorta o insorgenda tra le stesse in relazione al rapporto professionale intercorso, alla sua risoluzione anticipata e alle conseguenti pretese.

Art. 2 – Rinuncia alle pretese e corrispettivo transattivo.

L'Ing. Salvatore Pisano, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di rinunciare espressamente a ogni pretesa, azione e diritto, di qualsiasi natura, nei confronti della Brindisi Multiservizi S.r.l., connessi al rapporto professionale intercorso.

A fronte di tale rinuncia, la Società si obbliga a corrispondere al professionista:

- una somma onnicomprensiva pari a due mensilità del compenso contrattuale, a titolo di indennità per la continuità delle responsabilità nei confronti dell'Ente e dei terzi, anche successivamente alla risoluzione del rapporto e sino alla data odierna, in ragione della perdurante esposizione quale institore della società, oltre al rimborso delle spese legali sostenute dal professionista pari all'importo di € 2.400,00, oltre accessori di legge, (rimborso forfettario e CPA avvocati).

Art. 3 – Modalità di pagamento.

Le Parti convengono che:

- l'Ing. Pisano emetterà fattura elettronica relativa alle due mensilità sopra indicate;
- la Società provvederà al pagamento di tale importo contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo;
- le spese legali saranno rimborsate e corrisposte all'Ing. Pisano previa esibizione della relativa fattura elettronica emessa dall'Avv. Stefano Latini nei confronti dell'Ing. Pisano, con nota di pagamento inviata alla società;
- anche detto pagamento avverrà contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 4 – Ripresa del rapporto professionale.

La Brindisi Multiservizi S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico p.t., si impegna a:

- dare adeguata formale comunicazione della riassunzione in organico dell'Ing. Salvatore Pisano;
- procedere alla stipula di un nuovo contratto di collaborazione professionale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
- applicare condizioni economiche equivalenti a quelle previste nel bando originario.



25

Art. 5 – Contenuto del nuovo incarico.

Le Parti convengono che il nuovo incarico:

- non comporterà l'attribuzione di responsabilità institoria in capo all'Ing. Pisano;
- non includerà obblighi diretti di progettazione, se non limitatamente alle attività di coordinamento, controllo e direzione tecnica;
- sarà definito in modo da evitare ogni sovrapposizione con il precedente assetto organizzativo.

Art. 6 – Durata del nuovo contratto.

Il nuovo rapporto contrattuale avrà durata sino al mese di settembre 2026.

Art. 7 – Efficacia novativa e rinuncia reciproca.

Il presente accordo ha efficacia novativa e comporta la definitiva estinzione di ogni rapporto e controversia insorta o insorgenda tra le Parti, connessa ai fatti oggetto di transazione.

La Società rinuncia a sua volta a ogni pretesa nei confronti dell'Ing. Pisano.

Art. 8 – Clausola reputazionale.

Le Parti convengono che la cessazione del precedente rapporto professionale deve intendersi definita esclusivamente in via transattiva e non potrà essere utilizzata quale elemento valutativo negativo nei confronti dell'Ing. Pisano.

Art. 9 – Clausola di economicità.

Le Parti danno atto che il presente accordo è stipulato al fine di prevenire l'insorgenza di contenzioso e di evitare maggiori oneri per la Società, risultando conforme a criteri di economicità ed efficienza amministrativa.

Art. 10 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservato il contenuto del presente accordo, salvo obblighi di legge.

Art. 11 – Foro competente.

Per ogni controversia relativa al presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Brindisi.

Art. 12 – Disposizioni finali.



BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l.
(Società con unico socio)

25°

Il presente atto:

- a) è redatto in duplice originale;
- b) è immediatamente efficace dalla sottoscrizione.

Brindisi li, 13.04.2026

Per Brindisi Multiservizi S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Vittorio Notarpietro

Ing. Salvatore Pisano

Per autentica della firma

Avv. Stefano Latini



